



Bruxelles, 25.9.2023  
COM(2023) 544 final

2023/0330 (NLE)

Proposta di

**DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO**

**che modifica la decisione di esecuzione 2014/170/UE che stabilisce un elenco di paesi terzi non cooperanti nella lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, per quanto riguarda la Repubblica di Trinidad e Tobago**

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivazione e obiettivi della proposta**

La presente proposta riguarda l'applicazione del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN), che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999<sup>1</sup> ("regolamento INN").

- **Contesto generale**

La presente proposta è presentata nell'ambito dell'attuazione del regolamento INN e rappresenta l'esito delle procedure di analisi e dialogo svolte in conformità delle prescrizioni sostanziali e procedurali istituite dal regolamento INN, che prevedono fra l'altro che tutti i paesi adempiano all'obbligo a essi imposto dal diritto internazionale nella loro qualità di Stati di bandiera, Stati di approdo, Stati costieri o Stati di commercializzazione, di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN.

#### **Disposizioni vigenti nel settore della proposta**

Decisione della Commissione, del 21 aprile 2016, che notifica a un paese terzo la possibilità di essere identificato come paese terzo non cooperante nella lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU C 144 del 23.4.2016, pag. 14) a norma del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

Decisione di esecuzione della Commissione, del 25 settembre 2023 (C(2023)6303 (GU C XXX del XX.XX.2023, pag...), che identifica Trinidad e Tobago come paese terzo non cooperante nella lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Non applicabile.

### 2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

#### **Consultazione delle parti interessate**

Conformemente alle disposizioni del regolamento INN, le parti interessate coinvolte nel procedimento hanno avuto la possibilità di difendere i loro interessi durante le procedure di analisi e dialogo.

#### **Assunzione e uso di perizie**

Non è stato necessario ricorrere a perizie esterne.

#### **Valutazione d'impatto**

La presente proposta deriva dall'applicazione del regolamento INN.

---

<sup>1</sup> GU C 59 del 19.2.2021, pag. 1.

Il regolamento INN non contempla una valutazione generale dell'impatto ma contiene un elenco esauriente delle condizioni da valutare.

### **3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA**

#### **Sintesi della misura proposta**

Il 21 aprile 2016 la Commissione **ha notificato** a Trinidad e Tobago, mediante decisione, **la possibilità di essere identificato** dalla stessa come paese non cooperante ai sensi del regolamento INN.

La Commissione ha adottato provvedimenti nei confronti di Trinidad e Tobago. Tali provvedimenti comprendevano, fra l'altro, azioni volte a motivare le proprie azioni, la possibilità per tale paese di rispondere e confutare, il diritto di richiedere e comunicare informazioni supplementari, la proposta di piani d'azione per porre rimedio alla situazione nonché la concessione di un termine congruo per rispondere e di un tempo ragionevole per rimediare alla situazione.

Il 25 settembre 2023 la Commissione, mediante decisione di esecuzione, **ha identificato** Trinidad e Tobago come paese terzo che la Commissione **considera non cooperante** ai sensi del regolamento INN.

La proposta di decisione di esecuzione del Consiglio allegata si basa sulle risultanze che hanno confermato che Trinidad e Tobago non ha adempiuto agli obblighi ad essa imposti dal diritto internazionale nella sua qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione.

Si propone pertanto che il Consiglio adotti la proposta di decisione allegata.

#### **Base giuridica**

Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

#### **Principio di sussidiarietà**

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione europea. Pertanto il principio di sussidiarietà non si applica.

#### **Principio di proporzionalità**

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per la ragione seguente:

il tipo di intervento è descritto nel regolamento INN e non consente l'adozione di decisioni a livello nazionale.

Non sono necessarie indicazioni su come ridurre e rendere commisurato all'obiettivo della proposta l'onere finanziario e amministrativo a carico dell'Unione, dei governi nazionali, degli enti locali e regionali, degli operatori economici e dei cittadini.

#### **Scelta dell'atto giuridico**

Atto giuridico proposto: decisione.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per il seguente motivo:

altri strumenti non sarebbero adeguati in quanto il regolamento INN non prevede opzioni alternative.

#### **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione.

Proposta di

## **DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO**

**che modifica la decisione di esecuzione 2014/170/UE che stabilisce un elenco di paesi terzi non cooperanti nella lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, per quanto riguarda la Repubblica di Trinidad e Tobago**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999<sup>2</sup>, in particolare l'articolo 33,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

### 1. INTRODUZIONE E PROCEDURA

- (1) Il regolamento (CE) n. 1005/2008 ("regolamento INN") istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN).
- (2) Il capo VI del regolamento INN stabilisce la procedura per l'identificazione dei paesi terzi non cooperanti, i provvedimenti da adottare in relazione a tali paesi, l'elaborazione di un elenco di tali paesi, la radiazione dallo stesso, la pubblicità dell'elenco e le misure di emergenza.
- (3) Il 24 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione di esecuzione 2014/170/UE<sup>3</sup> che stabilisce un elenco di paesi terzi che la Commissione identifica come paesi terzi non cooperanti ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.
- (4) A norma dell'articolo 32 del regolamento INN, con decisione del 21 aprile 2016 ("decisione del 21 aprile 2016")<sup>4</sup> la Commissione ha notificato alla Repubblica di Trinidad e Tobago ("Trinidad e Tobago") la possibilità di essere identificata come paese che la Commissione considera paese terzo non cooperante.

---

<sup>2</sup> GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.

<sup>3</sup> Decisione di esecuzione del Consiglio, del 24 marzo 2014, che stabilisce un elenco di paesi terzi che la Commissione identifica come paesi terzi non cooperanti ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU L 91 del 27.3.2014, pag. 43).

<sup>4</sup> Decisione della Commissione, del 21 aprile 2016, che notifica a un paese terzo la possibilità di essere identificato come paese terzo non cooperante nella lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU C 144 del 23.4.2016, pag. 14).

- (5) Nella decisione del 21 aprile 2016 la Commissione ha incluso le informazioni sui fatti essenziali e le considerazioni che motivavano tale eventuale identificazione.
- (6) La decisione è stata notificata a Trinidad e Tobago unitamente a una lettera che la invitava ad attuare, in stretta collaborazione con la Commissione, un piano d'azione inteso ad ovviare alle carenze individuate.
- (7) Con la decisione del 21 aprile 2016 la Commissione ha avviato un dialogo con Trinidad e Tobago.
- (8) In particolare, la Commissione ha invitato Trinidad e Tobago ad adottare tutte le misure necessarie per attuare quanto contenuto nel piano d'azione proposto dalla Commissione e a valutarne l'attuazione.
- (9) A Trinidad e Tobago è stata data la possibilità di rispondere alla decisione del 21 aprile 2016 e ad altre informazioni pertinenti comunicate dalla Commissione e di presentare prove atte a confutare o completare i fatti riportati in detta decisione. A Trinidad e Tobago è stato garantito il diritto di chiedere o comunicare informazioni supplementari.
- (10) La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni pertinenti. Le osservazioni orali e scritte presentate da Trinidad e Tobago in seguito alla decisione del 21 aprile 2016 sono state esaminate e prese in considerazione. Si sono tenute riunioni sia in presenza che virtuali tra Trinidad e Tobago e la Commissione per trattare i punti in questione. Trinidad e Tobago è stata tenuta al corrente, oralmente o per iscritto, delle considerazioni della Commissione.
- (11) Sulla base delle informazioni raccolte la Commissione ha stabilito che Trinidad e Tobago non ha fatto sufficientemente fronte alle carenze e ai motivi di preoccupazione illustrati nella decisione del 21 aprile 2016. La Commissione ha inoltre concluso che le misure proposte nel piano d'azione non erano state attuate integralmente.
- (12) La Commissione ha pertanto adottato la decisione di esecuzione 2023/xxx/UE<sup>5</sup> che identifica Trinidad e Tobago come paese terzo non cooperante nella lotta alla pesca INN ("decisione di esecuzione del 25 settembre 2023").
- (13) Tenuto conto dell'iter d'indagine e di dialogo intrapreso dalla Commissione, compresi gli scambi di corrispondenza e le riunioni organizzate, nonché delle ragioni alla base della decisione del 21 aprile 2016 e della decisione di esecuzione del 25 settembre 2023, è opportuno includere Trinidad e Tobago nell'elenco dei paesi terzi non cooperanti nella lotta contro la pesca INN.

## 2. IDENTIFICAZIONE DI TRINIDAD E TOBAGO COME PAESE TERZO NON COOPERANTE

- (14) Nella decisione del 21 aprile 2016 la Commissione ha esaminato gli obblighi di Trinidad e Tobago e ha valutato il rispetto da parte di tale paese degli obblighi internazionali che ad esso incombono nella sua qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione. Ai fini di tale esame la Commissione ha preso in considerazione i criteri elencati all'articolo 31, paragrafi da 4 a 7, del regolamento INN.

---

<sup>5</sup> Decisione di esecuzione 2023/xxx/UE della Commissione, del 25 settembre 2023, (C(2023) 6303) che identifica Trinidad e Tobago come paese terzo non cooperante nella lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU L xx del gg.mm.20aa, pag. x).

- (15) La Commissione ha esaminato la conformità di Trinidad e Tobago alla luce delle conclusioni formulate nella decisione del 21 aprile 2016, e, in considerazione delle pertinenti informazioni trasmesse in merito da Trinidad e Tobago, il piano d'azione proposto e le misure adottate al fine di porre rimedio alla situazione.
- (16) Le principali carenze individuate dalla Commissione riguardavano diverse inadempienze nell'attuazione degli obblighi di diritto internazionale connesse, in particolare, all'adozione di un quadro giuridico adeguato e aggiornato, all'assenza di un monitoraggio efficace e adeguato dei pescherecci battenti bandiera di Trinidad e Tobago e all'assenza di ispezioni portuali in relazione alla pesca. Le carenze individuate riguardano, più in generale, il mancato rispetto degli obblighi sanciti dalla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS)<sup>6</sup>, l'accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici (UNFSA)<sup>7</sup> e l'accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN (PSMA)<sup>8</sup>.
- (17) Nella decisione di esecuzione del 25 settembre 2023 la Commissione ha identificato Trinidad e Tobago come paese terzo non cooperante ai sensi del regolamento INN.
- (18) Non sono state individuate prove a conferma che l'incapacità di tale paese di ottemperare ai propri obblighi a norma del diritto internazionale sia dovuta a difficoltà di sviluppo.
- (19) Tenuto conto della decisione del 21 aprile 2016, della decisione di esecuzione del 25 settembre 2023 e del processo di dialogo condotto tra Trinidad e Tobago e la Commissione e il relativo esito, si conclude che le azioni adottate da Trinidad e Tobago per far fronte ai propri obblighi in qualità di Stato di bandiera non sono sufficienti per ottemperare alle disposizioni degli articoli 94, 117, 118 e 119 dell'UNCLOS, degli articoli 18, 19 e 23 dell'UNFSA e degli articoli 6, 7, 8, 9 e 12 dell'accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo.
- (20) Di conseguenza, Trinidad e Tobago non ha ottemperato agli obblighi di adottare misure volte a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN ad essa imposti dal diritto internazionale in quanto Stato di bandiera.

### 3. ELABORAZIONE DI UN ELENCO DI PAESI TERZI NON COOPERANTI

- (21) Alla luce delle conclusioni tratte riguardo a Trinidad e Tobago è opportuno aggiungere tale paese, ai sensi dell'articolo 33 del regolamento INN, all'elenco dei paesi terzi non cooperanti istituito dalla decisione di esecuzione 2014/170/UE del Consiglio. È pertanto opportuno modificare di conseguenza detta decisione.
- (22) L'inclusione di Trinidad e Tobago nell'elenco dei paesi non cooperanti in materia di lotta contro la pesca INN comporta l'applicazione delle misure di cui all'articolo 38 del regolamento INN. L'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento INN prevede il divieto di importazione di prodotti della pesca catturati da pescherecci battenti bandiera di paesi terzi non cooperanti. Nel caso di Trinidad e Tobago, tale divieto dovrebbe riguardare tutti gli stock e le specie definiti all'articolo 2, punto 8, del regolamento INN, dato che l'assenza di misure adeguate adottate in relazione ad attività di pesca INN che ha portato all'identificazione di Trinidad e Tobago come paese terzo non cooperante non si limita a un dato stock o a una data specie.

---

<sup>6</sup> GU L 179 del 23.6.1998, pag. 3.

<sup>7</sup> GU L 189 del 3.7.1998, pag. 17.

<sup>8</sup> GU L 191 del 22.7.2011, pag. 1.

- (23) Si osservi che la pesca INN provoca fra l'altro il depauperamento degli stock ittici, distrugge gli habitat marini, compromette la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse marine, distorce la concorrenza, mette a repentaglio la sicurezza alimentare, pone in una condizione di svantaggio i pescatori onesti e indebolisce le comunità costiere. Considerata l'ampiezza dei problemi connessi alla pesca INN, si ritiene necessario che l'Unione attui rapidamente azioni nei confronti di Trinidad e Tobago in qualità di paese terzo non cooperante. La presente decisione dovrebbe pertanto entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (24) Se Trinidad e Tobago dimostrerà di aver posto rimedio alla situazione che ne ha causato l'inserimento nell'elenco, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, radierà Trinidad e Tobago dall'elenco dei paesi terzi non cooperanti in conformità dell'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento INN. Tale decisione di radiazione dovrebbe inoltre tener conto del fatto che Trinidad e Tobago abbia adottato provvedimenti concreti atti ad assicurare un miglioramento duraturo della situazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La Repubblica di Trinidad e Tobago è aggiunta all'allegato della decisione di esecuzione 2014/170/UE.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*